

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 2

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

MARCELLO STAGLIENO

SENATORE NELLA XII LEGISLATURA

**Trasmessa dal Giudice istruttore
presso il Tribunale di Milano**

il 12 luglio 1996

Tribunale di Milano Sezione prima civile

Il giudice istruttore nella causa iscritta al n. 14663/95 R.G. promossa da Archinto Rosellina e Cederna Camilla contro Staglieno Marcello, Pera Renato, Feltri Vittorio e Società Europea di Edizioni spa avente ad oggetto risarcimento danni da diffamazione a mezzo di stampa; ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

premesso che Rosellina Archinto e Camilla Cederna hanno convenuto in giudizio Renato Pera, giornalista intervistatore, Marcello Staglieno, all'epoca dei fatti senatore della Repubblica, intervistato, Vittorio Feltri, direttore de Il Giornale, la Società Europea di Edizioni Spa editrice e proprietaria de Il Giornale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti a seguito della pubblicazione su Il Giornale del 20 dicembre 1994 di un articolo («E i ribelli convocano un'adunata notturna») a firma di Renato Pera contenente anche una intervista del senatore Staglieno con una dichiarazione dello stesso riferita nell'articolo come segue: "... la sua (di Bossi) linea non è più popolana ed ora, paradossalmente, almeno in Lombardia è la gente comune che odia Bossi mentre a blandirlo sono i salotti buoni, ne parlano con dolcezza Rosellina Archinto e Camilla Cederna. Siamo arrivati all'alleanza con quel letame radical-chic dove anche il terrorismo e il consociativismo si sono alimentati";

ritenuto che Marcello Staglieno ha eccepito l'improcedibilità nei suoi confronti della domanda ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione;

che questo giudice non ritiene applicabile al caso di specie il citato articolo 68 della Costituzione in quanto l'intervista e la dichiarazione riferite nell'articolo non sono state rilasciate da Marcello Staglieno nell'esercizio delle funzioni parlamentari;

ritenuto inopportuno nel caso di specie procedere alla separazione del procedimento nei confronti del senatore Staglieno da quelli nei confronti degli altri convenuti;

ritenuto, a termini dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, di dover disporre senza ritardo la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica, prendendo atto che la sospensione del processo stabilita nel comma 5 del citato articolo di legge in nessun caso può eccedere la durata di 120 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Senato;

P. Q. M.

Dispone la immediata trasmissione al Senato della Repubblica di copia degli atti del fascicolo del presente procedimento relativi alle attrici e al convenuto Staglieno; prende atto della sospensione per legge del procedimento stesso per non oltre 120 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Senato; fissa per il prosieguo della trattazione l'udienza del 29 gennaio 1997 ore 9,30.

Milano, 10 luglio 1996.

(*F.to* Il Presidente Dott. G. RODA BOGETTI)

